

---

# **Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche**

## **PRODUTTORI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (A.E.E.)**

L'articolo 29 del Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 conferma il ruolo del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185 al fine di garantire la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo e il corretto trattamento dei RAEE e di consentire la definizione delle quote di mercato.

I produttori sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale, via telematica, prima che inizino ad operare nel territorio italiano, secondo le modalità indicate all'articolo 1 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185.

Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 punto g) del D.lgs. 49/2014 è considerato produttore, e quindi soggetto agli obblighi previsti dall'art. 8 del D.Lgs., la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza:

1. è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
2. è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
3. è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
4. è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;

Il produttore di AEE soggetto agli obblighi di cui al comma 1 può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza.

All'interno del Registro, oltre alla sezione relativa ai sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici, è istituita una apposita sezione relativa ai sistemi individuali riconosciuti ai sensi dell'articolo 9.

NORMATIVA (link esterno) <http://www.registroaee.it/Normativa#1388-d-lgs-14-marzo-2014-n-49>

---

SCHEDA DI SINTESI (link esterno) [Comunicazione AEE - scheda di sintesi](#)

FAQ (link esterno) <http://www регистраee.it/Faq>

LINKS UTILI (link esterno) <http://www регистраee.it/Links>

MANUALI (link esterno) <http://www регистраee.it/Home/Manuali#1773-manuale-registro-aee-aggiornato-a-gennaio-2016>

NEWS <http://www регистраee.it/News#1774-aperto-il-portale-per-la-presentazione-della-comunicazione-annuale-2016-su-apparecchiature-elettriche-ed-elettroniche-immesse-sul-mercato>

E' inoltre disponibile un PERCORSO GUIDATA sul [Registro Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche \(AEE\)](#)

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Gio 20 Nov, 2025

Condividi

Reti Sociali

---

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4.3 (3 votes)

Aliquota